

AULA 'B'



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -

Dott. GUGLIELMO GARRI - Rel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -

PUBBLICO  
IMPIEGO  
MANSIONI  
SUPERIORI  
CATEGORIA D/DS  
DIFFERENZE  
RETRIBUTIVE

R.G.N. 4644/2024

Cron.

Rep.

Ud. 21/01/2026

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4644-2024 proposto da:

DI LEVA PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato  
DOMENICO CAROZZA;

**- ricorrente -**

**contro**

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, in  
persona del Direttore Generale *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO BONITO;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 4100/2023 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/01/2024 R.G.N.  
1262/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Dott.  
GUGLIELMO GARRI.

**FATTI DI CAUSA**

2026

288



1. La ricorrente, dipendente dell'ASL Napoli nord con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere, ha adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere la liquidazione delle differenze stipendiali derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, già riconosciuto con sentenza n. 1912/2021 del Tribunale medesimo che aveva condannato «la resistente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto percepito e quanto dovuto considerando quale livello di inquadramento il DS».
2. Il Tribunale ha respinto il ricorso sul presupposto che la sentenza posta a fondamento della domanda avesse riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive relativamente al livello DS e non DS6 come, invece, richiesto in sede di instaurazione del nuovo giudizio.
3. La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello sul presupposto che, come stabilito dalla contrattazione collettiva, in caso di mansioni superiori, l'inquadramento per il calcolo delle differenze retributive debba avvenire tenendo in conto il livello iniziale e non quello finale ricoperto dal dipendente, in armonia con quanto stabilito dell'art. 28 CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità.
  - 3.1. Inoltre, ad avviso della Corte distrettuale, la ricorrente non aveva lamentato un danno da perdita di *chance* per non aver potuto partecipare a selezioni interne che le avrebbero potuto consentire il conseguimento della categoria DS con una più rapida progressione economica orizzontale.



4. Patrizia Di Leva chiede la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'amministrazione.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 della Costituzione, 28 del CCNL 7.4.1999, 52, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001, 23 D.lgs 150/2009 in relazione all'art. 360 c.1, n. 3, c.p.c..

1.1. La Corte di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in discussione l'art. 28 del CCNL nella parte in cui stabilisce: "Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento" (comma 6°). La Corte di Appello di Napoli non ha letto tale clausola «nel sistema delle altre della stessa norma, nonché di altre fonti da essa richiamate». L'art. 28, al comma 1, ha stabilito, infatti, che "Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2,3,4 dell'art.56 del D.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione" (nulla



ha variato – salvo l'aggiunta del comma 1-bis ininfluente ai fini della discussione che ci occupa – l'art. 52 del D.lgs 165/2001). Tali commi non sono afferenti alla fattispecie in esame, alla quale è applicabile il comma 5 del citato art. 52 in quanto, come emerge, dalla decisione sull'*an*, il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per il livello economico DS è basato sulla prova dello svolgimento in concreto delle mansioni afferenti a qualifica superiore alla categoria D, ipotesi non prevista nei commi 2,3 e 4 del D.lgs n.29/93.

1.2. L' assunto del giudice di secondo grado partenopeo, peraltro, contrasta con l'art. 36 della Costituzione perché, vanificando la facoltà della ricorrente di esercitare il diritto statuito con la sentenza sull'*an*, ritiene che alla ricorrente che ha svolto in concreto mansioni proprie della superiore qualifica del livello economico DS possa essere corrisposta una retribuzione inferiore a quella precedentemente percepita, quindi inadeguata al superiore inquadramento.

1.3. A parte ciò, si evidenzia l'ulteriore vizio logico giuridico della motivazione che ha ritenuto che la posizione economica "6" acquisita dal ricorrente in correlazione alla categoria D fosse venuta meno con il riconoscimento giudiziale del diritto al trattamento retributivo previsto per il livello economico DS, finendo con il negare alla ricorrente il calcolo delle differenze retributive con il parametro del livello economico DS6 di cui alla sentenza n.1591/2021 sull'*an* del Tribunale di Napoli, su cui la ricorrente stessa ha chiesto la quantificazione. Al fine di rendere chiaro tale vizio



occorre prendere le mosse tra categoria e livello economico nell'ambito della stessa categoria. Con la sentenza n.1591/2021 del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli è stato accertato che la ricorrente, inquadrata nella categoria D, posizione economica 6, per il periodo di causa ha svolto mansioni rientranti nel livello economico DS. Il CCNL comparto sanità 1998-2001, capo 2 art. 13 comma 4 recita: "I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno, della stessa categoria possono essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato "o di "esperto". In virtù di tale clausola i contraenti collettivi hanno previsto, nel sistema di classificazione, un livello economico "super" nell'ambito delle categorie B e D. Appare allora evidente che l'avvenuto riconoscimento del diritto alle differenze retributive in discussione non è il risultato di un confronto tra categorie, bensì di un confronto, sempre nell'ambito della stessa categoria, tra livelli economici. Poiché, dunque, la posizione economica "6" è stata acquisita dalla ricorrente in correlazione alla categoria D, la stessa non è venuta meno per il riconoscimento del livello economico "super", dovendosi ritenere ferma la fascia retributiva acquisita in relazione alla precedente posizione. A conferma ulteriore della infondatezza giuridica delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello di Napoli sul punto concorre l'art. 52 comma 1 bis del d.lgs 165/2001, che sancisce che le progressioni economiche possono avvenire all'interno della stessa categoria secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva per premiare le capacità



culturali e professionali, nonché dell'esperienza maturata, dei dipendenti, secondo principi di selettività (art. 23 d.lgs 150/2009). Tale normativa, infatti, chiarisce definitivamente le ragioni per cui l'attribuzione della progressione economica opera unicamente all'interno di ogni singola categoria e non dei livelli economici. Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al livello economico DS di cui è causa non ha potuto annullare, come erroneamente affermato dalla Corte di Appello di Napoli, l'esito della selezione che ha legittimato i meriti corrispondenti alla posizione economica "6" della ricorrente. La quantificazione della statuizione della sentenza sull'*an* in discussione, pertanto, richiede un calcolo aritmetico tra i diversi livelli retributivi D6 e DS6 per come risultano dalle tabelle allegate al CCNL comparto sanità.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c., 113 c.p.c., 40 e 47 del D.lgs 165/2001, 61 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.

Si osserva che la Corte di Appello di Napoli non ha tenuto conto che, in virtù degli artt. 40 e 47 del D.lgs 165/2001, le tabelle retributive correlate alle categorie e ai livelli economici sono legge e, quindi, conosciute dal giudice. Pertanto l'affidamento dell'incarico di sviluppare conteggi alla parte ricorrente non ha sollevato il giudice dal compito di decidere la causa quantificando la somma afferente alla differenza economica tra ciò che la ricorrente ha percepito, perché inquadrata in categoria D6, e il riconosciuto diritto alla retribuzione prevista per il livello economico DS6, se necessario avvalendosi dell'opera di un CTU contabile e tenendo conto che la ricorrente ha chiesto condannarsi



la convenuta ad una somma anche maggiore rispetto a quella da essa specificata. L'inerzia della Corte di Napoli è, pertanto, ingiustificata alla luce dell'assoggettamento del giudice alle fonti aventi valore di legge ed alla facoltà di avvalersi di un esperto contabile.

3. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è per il resto infondato.

3.1. Ed invero, nel ricorso non si riportano le parti della sentenza del Tribunale sull'*an debeat*ur per consentire a questa Corte di esaminare la statuizione sulla base della quale è fondata la domanda svolta in tale sede e in particolare il diritto alla quantificazione per DS6; in particolare, la censura in esame riporta il solo dispositivo della sentenza del Tribunale, non consentendo a questa Corte di valutare se fossero stati indicati o meno i criteri di quantificazione.

3.2. La Corte di Appello ha, comunque, correttamente confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di quantificazione, ritenendo che la sentenza sull'*an* avesse condannato l'Asl al pagamento delle differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto, ma in ragione del riconosciuto livello DS e non, invece, del livello DS6, come richiesto nel giudizio di quantificazione dalla ricorrente, accogliendo quindi la specifica eccezione sollevata dall'Asl resistente circa l'erroneità della quantificazione fatta dalla Di Leva con il ricorso di primo grado, avendo elaborato i conteggi raffrontando il trattamento economico percepito in relazione alla fascia ricoperta al momento della cessazione del rapporto lavorativo (D6), pari ad € 26.880,30, e quella relativa al trattamento economico per la fascia superiore DS6.



3.3. Nel settore sanitario pubblico il D è un livello base per funzionari e professionisti della salute, mentre il DS è un livello superiore, attribuito ai coordinatori o figure con maggiore specializzazione destinato a profili di maggiore responsabilità e complessità.

3.4. Tale diversità non consente il trascinarsi della progressione 6 anche nel livello DS che, come detto, ricomprende professionalità diverse rispetto a quelle della qualifica D.

3.5. Sul punto, la Corte partenopea ha giustamente osservato come non fossero censurabili le conclusioni del Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto di non poter riconoscere un diverso livello economico, in ragione sia del disposto della sentenza che aveva accertato l'an, sia della circostanza che il diverso livello economico dipendeva dalla progressione orizzontale, subordinata alla ricorrenza delle condizioni richieste dalle disposizioni contrattuali, nella specie non osservate.

Il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 28 CCNL 07.04.1999 Comparto Sanità a mente del quale "Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista il relativo importo è



assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento".

3.6. Non è altresì da ritenersi corretto il riferimento operato all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, perché le mansioni superiori riconosciute sono DS e non DS6. Al riguardo, va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui «nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.» (Cass. n. 22958/2024 e negli stessi termini Cass. n. 20222/2025).

4. Dall'infondatezza del primo motivo deriva il conseguente rigetto della seconda censura.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle



spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.

La Presidente  
Annalisa Di Paolantonio

